

Criteria di attribuzione del voto finale

Articolo 3 dell'ordinanza ministeriale rinvia all'articolo 13 del DM n. 741/2017, ai fini dell'attribuzione del voto finale.

Il voto finale:

- ✓ è proposto dalla sottocommissione;
- ✓ è deliberato dalla commissione;
- ✓ scaturisce dalla media tra: - voto di ammissione
- media dei voti delle prove scritte e del colloquio.

Ai fini della definizione del voto finale o meglio della proposta di voto, dunque, la sottocommissione procede, nell'ordine, nella maniera di seguito indicata:

- ✓ calcolo del **voto di ammissione**:
 - 20% -media voti Il quadrimestre primo anno,
 - 20% -media voti Il quadrimestre secondo anno,
 - 60% -media voti Il quadrimestre terzo anno,
 - +0,5 –eventuali punti di merito
- ✓ calcolo della **media delle singole prove scritte e del colloquio, senza arrotondamenti** all'unità superiore o inferiore;
- ✓ calcolo della **media tra voto di ammissione e media dei voti delle prove d'esame, con eventuale arrotondamento** all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**.

Per l'attribuzione della lode è richiesta:

- ✓ l'**unanimità** del parere dei membri della Commissione (da norma)
- ✓ la valutazione di **ammissione** con 10/10
- ✓ la media risultante dalle **prove di esame** pari o superiore a 9,5/10